



**Progetto di decreto che dichiara alcune sostanze e articoli come sottoprodotti ai sensi della legge 7/2022 dell'8 aprile 2022 sui rifiuti e i suoli contaminati per un'economia circolare.**

**29/07/2024**

I

La direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (di seguito “direttiva quadro sui rifiuti”) è stata introdotta nell’ordinamento spagnolo dalla legge 22/2011 del 28 luglio 2011 sui rifiuti e i suoli contaminati. Entrambe le norme introducono una serie di requisiti che devono essere soddisfatti affinché una sostanza o un articolo, derivante da un processo di produzione il cui scopo principale non è la produzione di tale sostanza o articolo, sia considerato un sottoprodotto e non un rifiuto.

Le quattro condizioni previste dall’articolo 5 della direttiva quadro sui rifiuti per la modifica dello status giuridico erano le seguenti: è certo che la sostanza o l’oggetto verrà utilizzato in una fase successiva; che la sostanza o l’articolo può essere utilizzato direttamente senza dover subire ulteriori trattamenti preliminari al di fuori della normale pratica industriale; la sostanza o l’articolo è prodotto come parte integrante di un processo di produzione; e che l’uso successivo sia legale, ossia che la sostanza o l’articolo sia conforme a tutti i requisiti pertinenti per l’applicazione specifica relativi ai prodotti e alla protezione dell’ambiente e della salute e che non comporti impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana. Da parte sua, l’articolo 4, paragrafo 1, della legge 22/2011 del 28 luglio 2011 ha riunito queste quattro condizioni con una piccola modifica: nella seconda condizione, la legge ha menzionato la “pratica industriale abituale” invece della “normale pratica industriale”, mentre la quarta condizione ha mantenuto lo stesso criterio, pur senza fare riferimento specifico alla legalità dell’uso successivo.

Di conseguenza, l’articolo 5 della direttiva quadro sui rifiuti, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, ha modificato la direttiva 2008/98/CE sui rifiuti. A seguito di tale modifica, la direttiva quadro sui rifiuti mantiene la formulazione delle quattro condizioni da soddisfare per ottenere lo status di sottoprodotto, sebbene siano introdotte alcune modifiche. In primo luogo, la Commissione europea può adottare atti di esecuzione per stabilire criteri dettagliati sull’applicazione uniforme delle quattro condizioni relative ai sottoprodotti. In secondo luogo, qualora tali criteri dettagliati non siano stati definiti a livello dell’Unione, essi possono essere stabiliti dagli Stati membri.

Inoltre la legge 7/2022 dell’8 aprile 2022 sui rifiuti e i suoli contaminati per un’economia circolare recepisce poi la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018. L’articolo 4 mantiene la formulazione delle quattro condizioni da soddisfare per poter considerare una sostanza o un articolo



come sottoprodotto. Queste condizioni devono essere soddisfatte contemporaneamente per poter applicare il regime giuridico dei sottoprodotti, altrimenti si applicherebbe il regime dei rifiuti.

Tuttavia sono introdotti alcuni sviluppi significativi in relazione alla competenza in materia di valutazione e approvazione delle domande relative ai sottoprodotti. L'articolo 4, paragrafo 2, della già abrogata legge 22/2011 del 28 luglio 2011 attribuiva la valutazione di sostanze o articoli alla Commissione di coordinamento dei rifiuti e ne proponeva l'approvazione come sottoprodotto all'allora ministero dell'Ambiente, degli affari rurali e marini, che era in ultima istanza responsabile dell'approvazione tramite ordinanza.

L'articolo 4, paragrafo 3, della legge 7/2022 dell'8 aprile 2022, invece, suddivide la competenza per la valutazione e l'approvazione delle domande di sottoprodotti tra il ministero della Transizione ecologica e della sfida demografica (di seguito "il ministero") e le autorità competenti delle comunità autonome. Da un lato, le comunità autonome valutano e autorizzano le domande di sottoprodotti, se del caso, di sostanze o articoli provenienti da un impianto di produzione situato nel loro territorio, a condizione che siano destinati a una specifica attività o processo industriale nel territorio della loro comunità o nel territorio di un'altra comunità, previo parere favorevole della comunità in questione. Per quanto riguarda il ministero, esso è responsabile della valutazione e della dichiarazione di una sostanza o di un articolo come sottoprodotto, quando viene effettuata con portata generale in tutto il territorio spagnolo. In quest'ultimo caso, la procedura di valutazione e di dichiarazione è avviata d'ufficio o su richiesta di una comunità autonoma, eliminando la possibilità che lo sia su richiesta di una parte interessata.

Ai sensi della disposizione finale 4, comma 2, lettera a), della legge 7/2022 dell'8 aprile 2022, la dichiarazione di una sostanza o di un articolo come sottoprodotto è effettuata con decreto ministeriale.

## II

Il presente decreto segue la linea di altri decreti sui sottoprodotti approvati e pubblicati in Spagna. Tale norma fa parte del campo di applicazione del diritto dell'Unione europea, in cui non esiste una regolamentazione uniforme sui sottoprodotti attraverso regolamenti europei, ma ogni Stato membro ha sviluppato disposizioni europee con particolarità poiché, a volte, esistono diversi approcci nazionali sul concetto di sottoprodotti e sul processo di valutazione.

In questo caso, il ministero avvia d'ufficio la procedura per la dichiarazione di taluni articoli o sostanze come sottoprodotti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, lettera a), della legge 7/2022 dell'8 aprile 2022.

Nell'elaborazione del presente decreto è stato seguito il relativo processo di valutazione per la dichiarazione di alcuni materiali come sottoprodotti. Le società



interessate hanno pertanto presentato al ministero una domanda per ciascuna delle sostanze o degli articoli. Per l'analisi di ciascuna delle applicazioni, il ministero ha commissionato uno studio tecnico al fine di valutare l'adattamento di questi materiali al concetto di sottoprodotti.

La prima condizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della legge 7/2022, dell'8 aprile 2022, affinché una sostanza o un articolo sia considerato un sottoprodotto, è la garanzia che tale sostanza o articolo venga successivamente utilizzato. A questo proposito, ogni domanda è stata corredata sia dalla documentazione in grado di dimostrarlo, sia dall'impegno delle aziende beneficiarie che tale utilizzo avverrà, come dimostrato dalla loro firma e partecipazione alla domanda congiunta.

Per quanto riguarda la seconda condizione, ossia che la sostanza o l'oggetto possa essere utilizzato direttamente senza subire ulteriori trasformazioni al di fuori della normale pratica industriale, è stato riscontrato che non viene effettuata alcuna trasformazione del materiale e quindi anche questa è soddisfatta.

Per quanto riguarda la terza condizione, ossia che la sostanza o l'oggetto sia prodotto come parte integrante di un processo di produzione, si può affermare che ciascuno dei materiali analizzati deriva dal proprio processo di produzione, costituendo un "materiale ottenuto non intenzionalmente", secondo il termine "sottoprodotto" di cui alla comunicazione interpretativa sui rifiuti e sui sottoprodotti della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 21 febbraio 2007.

Infine la quarta condizione è che l'uso successivo della sostanza o dell'articolo sia conforme a tutte le prescrizioni pertinenti relative ai prodotti, nonché alla protezione della salute umana e dell'ambiente, senza impatti negativi complessivi sulla salute umana o sull'ambiente. È stato verificato che i materiali candidati allo status di sottoprodotti sono conformi ai requisiti stabiliti nelle norme stabilite a livello di prodotto che sono incluse nella legislazione corrispondente. Inoltre, nel caso in cui non esistano standard, è stato verificato che tali materiali soddisfano le specifiche tecniche richieste dalle industrie utilizzatrici che ricevono il materiale. Per quanto riguarda la generazione di nuovi impatti negativi, per ognuno dei casi analizzati è stato riscontrato che non sono previsti nuovi impatti o che, come minimo, l'uso dei sottoprodotti non genererà impatti diversi da quelli che potrebbero verificarsi quando si utilizza il materiale che i sottoprodotti sono in grado di sostituire.

Infine lo studio tecnico effettuato si è concluso con una relazione che riflette il rispetto delle quattro condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della legge 7/2022 dell'8 aprile 2022, per ciascuna delle applicazioni interessate, proponendo infine a questo ministero la dichiarazione di sottoprodotto con decreto ministeriale.

### III

Il presente decreto è composto da sette articoli e da due disposizioni finali. Esso è integrato da un allegato.



La presente norma mira a dichiarare determinate sostanze e articoli come sottoprodotti, con applicazione su tutto il territorio dello Stato, come stabilito all'articolo 4 della legge 7/2022 dell'8 aprile 2022.

L'ambito di applicazione della presente norma comprende sostanze o articoli di natura molto diversa, provenienti da diverse attività e processi industriali; alcuni derivano dalla produzione di alluminio, dalla produzione di rame elettrolitico e dalla sintesi dell'acido ossalico. Altri sono sostanze o articoli delle industrie agroalimentari, come l'acido solforico diluito; altri ancora, resti di lavorazione di vegetali, legname e industrie associate e industria di trasformazione della carta velina.

Inoltre a ciascuno di questi materiali sono assegnati determinati usi a cui devono essere destinati affinché possano soddisfare lo status di sottoprodotto, come disciplinato dall'articolo 1, paragrafo 1, e in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della legge 7/2022 dell'8 aprile 2022. Pertanto qualsiasi altro uso delle sostanze o degli articoli contemplati dalla presente norma che differisca da quelli di cui all'articolo 1 non sarebbe contemplato da presente decreto, in quanto la sua considerazione come sottoprodotto non sarebbe stata valutata e dovrebbe pertanto essere gestita nell'ambito del regime giuridico dei rifiuti al fine di garantirne la corretta gestione e proteggere adeguatamente la salute umana e l'ambiente.

#### IV

La presente norma è conforme ai principi di buona regolamentazione di cui all'articolo 129 della legge 39/2015, del 1 ottobre 2015, sul procedimento amministrativo comune delle pubbliche amministrazioni. In conformità ai principi di necessità ed efficacia, il presente decreto si basa sull'adeguata tutela della salute umana e dell'ambiente, determinando in quali situazioni le sostanze o gli articoli da esso disciplinati sono considerati sottoprodotti e in quali situazioni non lo sono e devono rispettare le normative sui rifiuti. La dichiarazione di determinate sostanze o articoli come sottoprodotti garantisce inoltre la protezione della salute umana e dell'ambiente, in quanto stabilisce i criteri in base ai quali possono essere utilizzati in modo sicuro e stabilisce obblighi di tracciabilità durante il loro uso. Si basa altresì su un'individuazione chiara delle finalità perseguite e, dato l'elevato carattere tecnico dei requisiti imposti, si ritiene che questo sia lo strumento adatto per conseguirle.

La presente norma è conforme al principio di proporzionalità, in quanto disciplina gli aspetti essenziali per lo scopo che persegue, ossia determinare quando determinate sostanze o articoli derivati da diverse attività produttive possano essere dichiarati sottoprodotti ai sensi della legge 7/2022 dell'8 aprile 2022.

In conformità al principio della certezza del diritto, la norma è coerente con il resto dell'ordinamento giuridico nazionale e dell'Unione europea, poiché consente di chiarire lo status di sottoprodotto per determinate sostanze e articoli destinati a usi



specifici e, inoltre, con portata generale per tutto il territorio spagnolo. Di conseguenza, stabilisce un quadro normativo stabile, prevedibile, integrato e certo, che facilita la conoscenza e la comprensione e, di conseguenza, l'azione e il processo decisionale dei settori interessati.

Rispetta inoltre il principio della trasparenza, poiché tutte le procedure pubbliche di informazione e di audizione sono state seguite scrupolosamente.

Infine, in applicazione del principio di efficienza, questa norma garantisce la massima efficienza nel raggiungere i suoi obiettivi ai costi più bassi possibili per la sua applicazione.

Nell'elaborazione del presente decreto sono state consultate le comunità autonome e le entità rappresentative dei settori interessati; esso è stato inoltre sottoposto alla procedura di informazione del pubblico, la Commissione di coordinamento dei rifiuti e il Consiglio consultivo per l'ambiente sono stati consultati preventivamente, in applicazione delle disposizioni della legge 27/2006 del 18 luglio 2006 che regola i diritti di accesso alle informazioni, di partecipazione del pubblico e di accesso alla giustizia in materia ambientale (che integra le direttive 2003/4/CE e 2003/35/CE).

Il presente decreto ministeriale è stato sottoposto alla procedura di informazione sulle regolamentazioni tecniche specificate nel regio decreto 1337/1999, del 31 luglio 1999, che disciplina la fornitura di informazioni in materia di norme e regolamentazioni tecniche e di regole relative ai servizi della società dell'informazione, al fine di ottemperare a quanto disposto nella direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. Inoltre l'Organizzazione mondiale del commercio è stata notificata in base agli impegni di trasparenza stabiliti nell'accordo sugli ostacoli tecnici al commercio a cui il Regno di Spagna è vincolato in quanto membro dell'Organizzazione mondiale del commercio.

L'autorizzazione all'esecuzione del presente decreto è contenuta nell'articolo 4, paragrafo 5, e nella quarta disposizione finale, paragrafo 2, lettera a), della legge 7/2022 dell'8 aprile 2022, mentre la sua base costituzionale è costituita dall'articolo 149, paragrafo 1, punto 23, della Costituzione spagnola, che conferisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di legislazione di base sulla protezione dell'ambiente, senza pregiudicare la facoltà delle regioni autonome di stabilire norme aggiuntive di protezione.

In virtù di ciò, con la preventiva approvazione del ministro della Trasformazione digitale e della funzione pubblica, di concerto con il Consiglio di Stato, decreto quanto segue:



## Articolo 1. *Scopo e ambito di applicazione.*

1. I seguenti articoli e sostanze sono dichiarati sottoprodotti ai sensi della legge 7/2022 dell'8 aprile 2022 sui rifiuti e i suoli contaminati per un'economia circolare, a condizione che siano rispettati i requisiti stabiliti nel presente decreto, applicabili su tutto il territorio nazionale:

a) idrossido di sodio saturo in alluminio, generato durante i processi di anodizzazione e di estrusione dell'alluminio, per uso diretto nella produzione di alluminato di sodio;

b) gesso artificiale, ottenuto in impianti di produzione di rame elettrolitico, per l'uso diretto come regolatore di regolazione nella produzione di cemento;

c) soluzione di acido nitrico al 60 %, generata nella fabbricazione di acido ossalico, destinata all'uso diretto nella fabbricazione di prodotti fertilizzanti azotati, conformemente alle normative nazionali;

d) substrato vegetale, da utilizzare come substrato di coltura;

e) acido solforico diluito, ottenuto nella produzione di mais alimentare, per uso diretto nella fabbricazione di prodotti fertilizzanti, in conformità alle normative nazionali;

f) trucioli, ritagli, segatura, trucioli, tronchi, stagionature, ritagli e scarti di legno vergine provenienti dal disboscamento, segatura o dalla fabbricazione di pannelli di compensato e fondi di imballaggi per frutta e verdura, da utilizzare per la fabbricazione di pannelli di particelle e pannelli di fibre;

g) rifiuti di carta, provenienti dalla trasformazione nella fabbricazione di prodotti finali di carta velina, da utilizzare per la preparazione di pasta di carta velina.

2. Quando le sostanze e gli articoli di cui alla sezione precedente non sono conformi alle disposizioni del presente decreto, a essi si applica il regime giuridico dei rifiuti stabilito dalla legge 7/2022 dell'8 aprile 2022, nonché dai relativi regolamenti di attuazione.



## Articolo 2. *Definizioni*

Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

- a) “acido solforico diluito”: soluzione acquosa con contenuto di acido solforico di grado alimentare, ottenuta in impianti di produzione di mais alimentare;
- b) “conversione”: processo di trasformazione o conversione di bobine di carta;
- c) “idrossido di sodio saturo di alluminio”: miscela generata nei processi di anodizzazione ed estrusione dell'alluminio, utilizzando soda caustica;
- d) “carta velina”: carta leggera in pasta, con o senza cresta a secco o a umido;
- e) “prodotto di carta velina”: prodotto trasformato di carta velina in uno o più strati;
- f) “prodotto fertilizzante”: prodotto fertilizzante quale definito all'articolo 2, punto 7, del regio decreto 506/2013, del 28 giugno 2013, sui prodotti fertilizzanti;
- g) “prodotto fertilizzante dell'UE”: prodotto fertilizzante quale definito all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1009, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003.
- h) “produttore”: la persona fisica o giuridica che genera una delle sostanze o degli articoli di cui all'articolo 1, paragrafo 1;
- i) “soluzione di acido nitrico al 60 %”: soluzione acquosa contenente il 60 % di acido nitrico, ottenuta in impianti che producono acido ossalico;
- j) “substrato di coltivazione”: materiale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regio decreto 865/2010 del 2 luglio 2010 sui substrati di coltivazione;
- k) “substrato vegetale”: materiale risultante dal processo di fabbricazione di blocchi di substrato preformati utilizzati come fioriere;
- l) “utilizzatore”: la persona fisica o giuridica che riceve una delle sostanze o degli articoli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e li utilizza per l'uso successivo specificamente indicato per ciascuno di essi;



m) “gesso artificiale”: solfato di calcio ottenuto negli impianti di produzione di rame elettrolitico, in particolare dai processi di desolforazione dei gas di zolfo.

*Articolo 3. Requisiti per le sostanze o gli articoli di cui al presente decreto da dichiarare come sottoprodotti.*

Le sostanze o gli articoli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, devono soddisfare i seguenti requisiti per poter essere dichiarati come sottoprodotti:

a) dal momento in cui sono generati nei locali del produttore, durante il trasporto e fino al loro uso finale nei locali degli utenti, non devono essere mescolati con altri materiali, rifiuti o altre sostanze o articoli;

b) devono essere immagazzinati in strutture o contenitori adeguati, adeguatamente isolati, allo scopo di evitare la contaminazione del suolo e dei corpi idrici superficiali e sotterranei.

*Articolo 4. Obblighi dei produttori di sostanze o articoli.*

1. Il produttore che intende gestire come sottoprodotto una delle sostanze e degli articoli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, presenta una dichiarazione di responsabilità firmata all'organismo ambientale competente della comunità autonoma in cui sono prodotti, indicando che è conforme alle disposizioni del presente decreto. Il contenuto minimo di tale dichiarazione figura nell'allegato.

2. Il produttore invia una copia della dichiarazione di responsabilità all'organismo ambientale competente della comunità autonoma di destinazione se l'utilizzatore si trova in una comunità autonoma diversa da quella del produttore.

3. In caso di cambiamenti significativi nel processo di produzione o nel sottoprodotto, il produttore deve informare l'organismo ambientale competente della comunità autonoma in cui è generato, nonché quello della comunità autonoma di destinazione, se del caso.

4. Il produttore verifica nei propri locali che le sostanze o gli oggetti soddisfino i requisiti di cui all'articolo 3.

5. Il produttore rispetta gli obblighi di informazione previsti dalla legge 7/2022 dell'8 aprile 2022 ad esso applicabili. Il produttore tiene in ogni momento un registro cronologico dei quantitativi prodotti e gestiti come sottoprodotto, nonché delle loro destinazioni, come stabilito all'articolo 64, paragrafo 2, della legge 7/2022 dell'8 aprile 2022. Tale registro è tenuto e messo a disposizione dell'autorità competente a fini di ispezione per un periodo di 5 anni.





#### Articolo 5. *Obblighi per gli utilizzatori.*

Affinché le sostanze o gli articoli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, mantengano il loro status di sottoprodotti, gli utilizzatori:

a) verificano che nei loro impianti i materiali ricevuti siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 3;

b) se devono utilizzare le sostanze o gli articoli nella fabbricazione di un prodotto fertilizzante o di un prodotto fertilizzante dell'UE, sono conformi alle disposizioni del presente decreto e alle disposizioni del regio decreto 506/2013, del 28 giugno 2013, sui prodotti fertilizzanti e del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, nella misura ad essi applicabile.

c) se devono utilizzare il substrato vegetale come substrato di coltivazione, rispettano le disposizioni della presente ordinanza e le disposizioni del regio decreto 865/2010 del 2 luglio 2010 e del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, a seconda dei casi.

d) tengono un registro cronologico dei quantitativi utilizzati e della loro provenienza, che deve essere conservato e tenuto a disposizione per l'ispezione da parte dell'autorità competente per un periodo di 5 anni.

#### Articolo 6. *Controllo delle comunità autonome.*

L'autorità competente della Comunità autonoma può, se lo ritiene opportuno, verificare il rispetto dei requisiti in materia di rifiuti ambientali. La verifica può essere effettuata presso il produttore, durante il trasporto o presso gli utilizzatori del sottoprodotto.

Qualora l'autorità competente della comunità autonoma verifichi l'inesattezza, la falsità o l'omissione di qualsiasi dato o informazione incorporato nella dichiarazione di responsabilità di cui all'articolo 4 di natura essenziale, tutto ciò in conformità ai requisiti del presente decreto, determina l'impossibilità di continuare a gestire il materiale come sottoprodotto dal momento in cui i fatti sono noti, ai sensi dell'articolo 69, punto 4, della legge 39/2015 del 1° ottobre 2015 sui procedimenti amministrativi comuni delle pubbliche amministrazioni. In tal caso, l'autorità competente della comunità autonoma emette una decisione che indica tale circostanza e informa il produttore che deve gestire tali sostanze o articoli come rifiuti conformemente alla legge 7/2022 dell'8 aprile 2022 e ad altre normative applicabili in materia di rifiuti.

Ai fini statistici e di controllo, le comunità autonome registreranno ciascun produttore dei sottoprodotti disciplinati dal presente decreto nel registro dei sottoprodotti del sistema elettronico di informazione sui rifiuti di cui all'articolo 66 della legge 7/2022 dell'8 aprile 2022, secondo la procedura elaborata dal regolamento. Le



informazioni relative ai sottoprodotti contenuti nel registro sono destinate all'uso esclusivo dell'amministrazione e devono essere tenute aggiornate.

*Articolo 7. Trasferimento di sottoprodotti all'interno dell'Unione europea.*

Il regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il regolamento (CE) n. 1013/2006, non si applica nei seguenti casi:

- a) se i sottoprodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, sono spediti dall'impianto di un produttore a un utilizzatore in un altro Stato membro dell'Unione europea, che ha anche dichiarato tali sostanze o articoli come sottoprodotti per lo stesso uso successivo;
- b) quando un utilizzatore in Spagna riceve i sottoprodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, da un produttore situato in uno Stato membro dell'Unione europea che ha dichiarato tali sostanze o articoli come sottoprodotti, per lo stesso uso successivo.

*Prima disposizione finale. Titolo di competenza.*

Il presente decreto è emesso in base alle disposizioni dell'articolo 149, paragrafo 1, punto 23, della Costituzione spagnola, che conferisce allo Stato competenza esclusiva in materia di legislazione di base sulla protezione dell'ambiente, fatte salve le competenze delle regioni autonome di stabilire norme di protezione supplementari.

*Seconda disposizione finale. Entrata in vigore.*

Il presente Decreto entra in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dello Stato.



## ALLEGATO

**Contenuto minimo della dichiarazione di responsabilità che deve essere presentata dal produttore.**

<b>NOME DEL SOTTOPIRODOTTO E CODICE CPA</b>	
<b>NOME DELL'AZIENDA CHE PRODUCE IL SOTTOPIRODOTTO</b>	
Indirizzo della sede legale della società produttrice	
Y ID	
<b>DATI DI CONTATTO</b>	
Codice CNAE	
<b>DENOMINAZIONE DELLO/DEGLI STABILIMENTO/I DI PRODUZIONE DEL SOTTOPIRODOTTO</b>	
Indirizzo dello/degli stabilimento/i di produzione	
NIMA (numero di identificazione ambientale) dell'impianto o degli impianti (se disponibile)	
<b>NOME DELL'AZIENDA CHE RICEVE IL SOTTOPIRODOTTO</b>	
Indirizzo della sede legale della società produttrice	
Y ID	
<b>DATI DI CONTATTO</b>	



Codice CNAE	
<b>DENOMINAZIONE DELLO/DEGLI STABILIMENTO/I CHE RICEVONO IL SOTTOPRODOTTO</b>	
Indirizzo dello/degli stabilimento/i di produzione	
NIMA (numero di identificazione ambientale) dell'impianto o degli impianti (se disponibile)	

La suddetta società di produzione dichiara, sotto la propria responsabilità, di rispettare tutte le disposizioni contenute nel decreto.....

(Luogo, data e firma)

ALL'ATTENZIONE DELL'ORGANISMO AMBIENTALE COMPETENTE DELLA  
COMUNITÀ AUTONOMA DI.....